Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Nota a sentenza TAR Toscana – Sez. II - N. 01523/2010 RG - 19 maggio 2010

Le acque emunte da un sito di bonifica non sono "scarichi" ma "rifiuti liquidi"

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Le acque emunte da un sito di bonifica non sono uno "scarico" ma un "rifiuto liquido" e – di conseguenza – sono disciplinate non dalla parte terza del T.U. ambientale, bensì dalla parte quarta del medesimo decreto.

Questo concetto è da noi sostenuto da tempo in ogni sede seminariale e convegnistica, tra molte contestazioni e critiche. Oggi registriamo – a sostegno di un principio nel quale abbiamo sempre creduto con convinzione – una significativa sentenza del TAR Toscana che – in modo chiaro e lineare – stabilisce proprio questo principio con una motivazione lunga ed articolata che noi – naturalmente – non possiamo che condividere e ritenere assolutamente aderente alla realtà delle cose concrete.

La pronuncia esamina il caso di una società proprietaria di un'area ubicata all'interno del perimetro di un sito di bonifica di interesse nazionale. Dopo la dismissione dell'attività industriale, l'area veniva fatta oggetto di interventi di smantellamento degli impianti, nonché di messa in sicurezza dei terreni e della falda (con la realizzazione di una barriera idrodinamica). La società veniva altresì autorizzata dalla Provincia a realizzare e gestire l'impianto di trattamento delle acque di falda emunte. Per la bonifica della falda, quindi, la società svolgeva operazioni consistenti nell'emungimento delle acque e nel trattamento di queste. Tale società riteneva che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, le acque emunte nell'ambito degli interventi di bonifica potevano essere scaricate nel rispetto dei limiti di emissione delle acque reflue industriali in acque superficiali di cui al medesimo decreto. Pertanto, la società esprimeva la volontà di proseguire nell'attività di emungimento, ma di procedere al trattamento delle acque conferite all'impianto come scarico ed – appunto - nel rispetto dei limiti allo scarico connessi. Con nota successiva di risposta il Ministero dell'Ambiente comunicava – invece - che la normativa vigente in materia di bonifiche, rifiuti ed acque non ha in alcun modo modificato la natura di rifiuto delle acque di falda contaminate, emunte a seguito di attività di messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica e – dunque - dette acque sono tuttora da ritenere rifiuto liquido e restano tali sia ove vengano convogliate verso un corpo recettore con interruzione di continuità, sia che vi siano convogliate senza soluzione di continuità, dovendo

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

essere in entrambe le ipotesi trattate in impianti autorizzati ai sensi della normativa in tema di rifiuti. Da qui si originava – sostanzialmente - il contenzioso amministrativo che ha poi portato alla sentenza del TAR in commento.

In definitiva, la società in questione seguiva l'interpretazione – comune e molto diffusa come abbiamo già sopra accennato – in base alla quale tali acque sono uno "scarico", mentre poi il TAR ha stabilito principio del tutto opposto qualificandole "rifiuto liquido".

Come è noto, la differenza tra i due concetti non è meramente formale e teorica, ma riguarda profonde e radicali differenze di regole, disciplina, gestione, e sanzioni nel difficile e da sempre dibattuto confine tra "scarico" e "rifiuto liquido" (tema sul quale noi da sempre – su queste pagine ed in ogni nostro intervento seminariale ed editoriale[1], abbiamo avuto sempre una posizione chiara e netta).

---

[1] Da "**Rifiuti Solidi e Liquidi: gestione, trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni…**" di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Diritto all'ambiente – Edizioni (http://www.dirittoambientedizioni.net/): " (…)Acque di scarico e rifiuti allo stato liquido: dov'è il confine? Quali norme si applicano ai liquami aziendali in vasca anche in sede di trasporto? La parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185, comma 1, lett. b), punto 1). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D. Lgs 152/2006 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo 152/1999 e prima ancora dalla "Legge Merli"), le disposizioni su rifiuti dettate dal T.U. ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il sistema della parte terza del D. Lgs. 152/2006 in materia di scarichi e tutela acque non regolamenta. Quindi: la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina rifiuti allo stato liquido, mentre la parte terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico. Il criterio interpretativo fondamentale per l'applicazione della normativa sui rifiuti risiede nel fatto che la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, etc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi. Ne consegue che la disciplina degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi in conto terzi e relative ulteriori operazioni, che presuppongono il trasporto non canalizzato delle acque di processo, ricade sotto la normativa della parte quarta del D. Lgs 152/2006, mentre le operazioni connesse allo scarico delle acque, cioè all'immissione diretta ed al trattamento preventivo delle stesse, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico, sottostanno alla disciplina sulle acque.
Dunque lo "scarico" previsto dalla parte del T.U. ambientale sulle acque appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido? La costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo "scarico", costituiscono una specie di sottocategoria particolare che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti. Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido. Non avremmo più uno "scarico", non si avrà dunque più di conseguenza la deroga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale della parte sui rifiuti del D. Lgs. 152/2006. (…)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il TAR va infatti a decidere sull'asserita illegittimità della prescrizione con cui la P.A. ha inteso equiparare le acque emunte dalla falda ad opera della ricorrente ai rifiuti liquidi e, per conseguenza, continuare a ritenerle assoggettate alla normativa in tema di rifiuti, anziché alla disciplina prevista per gli scarichi idrici. Secondo la società ricorrente, l'assimilazione tra acque emunte e rifiuti liquidi non terrebbe conto della disciplina introdotta sul punto dall'art. 243 del d.lgs. n. 152/2006, che sottoporrebbe le acque di falda emunte ai limiti della normativa sugli scarichi idrici. Di qui l'inapplicabilità alle acque in parola della disciplina sui rifiuti, considerata l'incompatibilità tra la disciplina sui rifiuti (liquidi) e quella sugli scarichi idrici sancita dall'art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152 cit.; nel medesimo senso deporrebbe pure l'art. 242, comma 7, del del d.lgs. n. 152, indicando, tra gli effetti sostitutivi propri dell'approvazione del progetto operativo di bonifica, l'autorizzazione allo scarico delle acque emunte dalla falda, anziché l'autorizzazione al trattamento/smaltimento di queste. Anche la nozione di scarico di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 152/2006 recherebbe tutti gli estremi per includervi le acque emunte dalla società. L'imposizione della P.A. di trattare, invece, le acque derivanti dall'emungimento secondo la disciplina prevista per i rifiuti sarebbe, pertanto, illegittima, in quanto contrastante d.lgs. n. 152/2006.

In verità, questa tesi è molto diffusa e corrisponde alle critiche a noi indirizzate in molti sedi seminariali laddove abbiamo sempre espresso opinione giuridica opposta sostenendo il principio della qualifica di rifiuti liquidi di tali acque.

Il TAR Toscana non condivide la costruzione giuridica in questione: "Ad avviso del Collegio, la suesposta elencazione normativa non consente di accedere alla soluzione interpretativa prospettata dalla ricorrente, confortando, invece, le tesi del Ministero.".

E nella motivazione va sottolineato un punto a nostro avviso fondamentale: " (…) **Tutte le acque derivanti da dette operazioni, che siano destinate o meno ad essere reimmesse nella falda, secondo la disciplina comunitaria restano rifiuti liquidi: esse, perciò, vanno assoggettate al trattamento dettato per questi ultimi, senza alcuna distinzione e, soprattutto, senza che ci si possa rimettere in proposito alla scelta discrezionale ed arbitraria del responsabile, come discenderebbe in ultima analisi, ad avviso del Collegio, dall'orientamento qui criticato.** (…)":

Siamo ben consapevoli che esistono tesi dottrinarie ed anche precedenti giurisprudenziali di segno opposto (come del resto lo stesso TAR Toscana precisa), ma riteniamo che questa sentenza meriti segnalazione e condivisione in quanto sotto il profilo giuridico rappresenta un forte contributo per ricollegare il senso della realtà delle cose concrete agli aspetti di diritto in un settore troppo spesso elevato a pure astrazioni giuridiche teoriche senza radici nella vita quotidiana e nella oggettiva e reale situazione ambientale e di stato delle cose sul nostro territorio.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 4 luglio 2010

In calce riportiamo la motivazione integrale della sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

N. 01523/2010 REG.SEN.
N. 00299/2007 REG.RIC.
N. 01274/2007 REG.RIC.
N. 01791/2007 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2007, proposto dalla Syndial S.p.A. (già Enichem S.p.A.), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing. Giorgio Clarizia, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, corso Italia n. 2

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4 Ministero della Salute, non costituito in giudizio A.R.P.A.T. – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, non costituita in giudizio Regione Toscana, non costituita in giudizio Istituto Superiore della Sanità, non costituito in giudizio A.P.A.T. – Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, non costituita in giudizio Provincia di Massa Carrara, non costituita in giudizio Comune di Carrara, non costituito in giudizio Azienda U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara, non costituita in giudizio

sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2007, proposto dalla Syndial S.p.A. (già Enichem S.p.A.), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing. Giorgio Clarizia, rappresentata e difesa come nel precedente ricorso

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, Corpo Capitanerie di Porto – Reparto Ambientale Marino (R.A.M.), A.P.A.T. – Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, Istituto Superiore della Sanità, I.C.R.A.M. – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, I.S.P.E.S.L. – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, E.N.E.A. – Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, Corpo Forestale dello Stato, Autorità Portuale di Marina di Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4 Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio A.R.P.A.T. – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, non costituita in giudizio Regione Toscana, non costituita in giudizio Provincia di Massa Carrara, non costituita in giudizio Comune di Carrara, non costituito in giudizio Comune di Massa, non costituito in giudizio Azienda U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara, non costituita in giudizio

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2007, proposto dalla Syndial S.p.A. (già Enichem S.p.A.), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing. Giorgio Clarizia, rappresentata e difesa come nei precedenti ricorsi

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, Corpo Capitanerie di Porto – Reparto Ambientale Marino (R.A.M.), A.P.A.T. – Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, Istituto Superiore della Sanità, I.C.R.A.M. – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, I.S.P.E.S.L. – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, E.N.E.A. – Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, Corpo Forestale dello Stato, Autorità Portuale di Marina di Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4 Ministero della Difesa, non costituito in giudizio Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio A.R.P.A.T. – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, non costituita in giudizio Regione Toscana, non costituita in giudizio Provincia di Massa Carrara, non costituita in giudizio Comune di Carrara, non costituito in giudizio Comune di Massa, non costituito in giudizio Azienda U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara, non costituita in giudizio Sviluppo Italia – Aree Produttive S.p.A., non costituita in giudizio

1) quanto al ricorso R.G. n. 299 del 2007:

per l'annullamento

- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Qualità della Vita, prot. n. 25695/Qdv/DI/VII/VIII del 19 dicembre 2006;
- di tutti gli atti, comportamenti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali

2) quanto al ricorso n. 1274 del 2007:

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Qualità della Vita, prot. n. 3623/Qdv/DI/B del 18 maggio 2007, con cui sono state approvate e considerate definitive le prescrizioni stabilite nei verbali delle Conferenze di Servizi decisorie del 4 ottobre 2006 e del 13 dicembre 2006;
- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Qualità della Vita, prot. n. 12178/Qdv/DI/VII/VIII datata 18 maggio 2007, recante trasmissione dell'ora visto decreto alla ricorrente;
- di tutti gli atti, comportamenti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi, in particolare, i verbali delle Conferenze di Servizi decisorie relative al sito di Avenza, tenutesi in data 4 ottobre 2006 e 13 dicembre 2006, i documenti inviati in allegato ai provvedimenti impugnati ed ogni altro documento o atto richiamato, anche se non materialmente allegato

3) quanto al ricorso n. 1791 del 2007:

- del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

per la Qualità della Vita prot. n. 3723/Qdv/Di/B del 20 giugno 2007, con cui sono state approvate e considerate definitive le prescrizioni stabilite nei verbali della Conferenza di Servizi decisoria del 6 giugno 2007 relativa al sito di interesse nazionale di Massa Carrara
- della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Qualità della Vita prot. n. 16327/Qdv/DI/IX/VII/VIII del 20 giugno 2007, recante trasmissione dell'ora visto decreto alla ricorrente;
- di tutti gli atti, comportamenti, provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ivi incluso, in particolare, il verbale della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di Avenza tenutasi il 6 giugno 2007, i documenti inviati in allegato ai provvedimenti impugnati ed ogni altro documento o atto richiamato, anche se non materialmente allegato.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché, per i soli ricorsi R.G. n. 1274/2007 e R.G. n. 1791/2007, del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, del Corpo Capitanerie di Porto – Reparto Ambientale Marino (R.A.M.), dell'A.P.A.T. – Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'I.C.R.A.M. – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, dell'I.S.P.E.S.L. – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, dell'E.N.E.A. – Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, del Corpo Forestale dello Stato e dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara,
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, nell'udienza pubblica del 21 gennaio 2010, il dr. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente, Syndial S.p.A. (già Enichem S.p.A.), espone di essere proprietaria di un'area – il sito ex Agricoltura di Avenza – ubicata all'interno del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Massa Carrara, come individuato dal d.m. 21 dicembre 1999 (in G.U. 1° febbraio 2000, n. 25).
In tale area, già di proprietà SIR-Rumianca, era stata svolta l'attività di produzione e/o deposito di fitofarmaci e, successivamente, la produzione di fitofarmaci con il metodo della cd. formulazione.
Dopo la dismissione dell'attività, l'area veniva fatta oggetto di interventi di smantellamento degli impianti, nonché di messa in sicurezza dei terreni e della falda (con la realizzazione di una barriera idrodinamica). L'esponente veniva altresì autorizzata dalla Provincia di Massa Carrara a realizzare e gestire l'impianto di trattamento delle acque di falda emunte. Per la bonifica della falda, quindi, la società svolgeva operazioni consistenti nell'emungimento delle acque e nel trattamento di queste ai sensi del d.m. n. 471/1999.
Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice Ambiente), l'esponente ha indirizzato in data 24 ottobre 2006 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in poi: Ministero dell'Ambiente) una lettera – preannunciata da altra lettera di analogo tenore del 14 luglio 2006 – dove ha evidenziato che, in base all'art. 243, comma 1, del d.lgs. n. 152 cit., le acque emunte

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

nell'ambito degli interventi di bonifica possono essere scaricate nel rispetto dei limiti di emissione delle acque reflue industriali in acque superficiali di cui al medesimo decreto. Pertanto, la Syndial S.p.A. ha espresso la volontà di proseguire nell'attività di emungimento, ma di procedere al trattamento delle acque conferite all'impianto nel rispetto dei limiti allo scarico dettati dalla Tabella 3, Allegato 5, del d.lgs. n. 152 cit. (Allegato concernente i limiti di emissione degli scarichi idrici: la Tabella 3 è relativa ai valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura), quindi non più nel rispetto dei limiti di bonifica di cui al d.m. n. 471/1999 (cfr. Allegato 1, Tabella 1 a tale decreto ministeriale).
Con nota in data 19 dicembre 2006, prot. n. 25695/Qdv/DI/VII/VIII, il Ministero dell'Ambiente ha riscontrato la lettera della società testé menzionata, replicando che la normativa vigente in materia di bonifiche, rifiuti ed acque non avrebbe in alcun modo modificato la natura di rifiuto delle acque di falda contaminate, emunte a seguito di attività di messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica. Ad avviso del Ministero, dette acque sarebbero tuttora da ritenere rifiuto liquido e resterebbero tali sia ove vengano convogliate verso un corpo recettore con interruzione di continuità, sia che vi siano convogliate senza soluzione di continuità, dovendo essere in entrambe le ipotesi trattate in impianti autorizzati ai sensi della normativa in tema di rifiuti.
La Syndial S.p.A. si lamenta della risposta ministeriale, considerata ingiustamente lesiva dei propri interessi. Pertanto, con ricorso R.G. n. 299/2007 ha impugnato la nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 25695/Qdv/DI/VII/VIII, del 19 dicembre 2006, chiedendone l'annullamento.
A supporto del gravame, ha dedotto le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990, dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, così come attuato dal d.m. n. 471/1999, degli artt. 240 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 264, comma 1, e 265, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del difetto di istruttoria e dell'incongruenza della motivazione, ed incompetenza, in quanto la nota ministeriale impugnata ometterebbe di rispondere alla richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica formulata dalla ricorrente, ledendo l'interesse di questa a vedere fortemente ridimensionati gli interventi da essa effettuati;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, come sostituito dagli artt. 239 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, violazione e falsa applicazione del d.m. 471/1999, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/1999 (ed in particolare degli artt. 28 e segg. e dell'Allegato 5 al d.lgs. n. 152/1999), come sostituito dagli artt. 53 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 e dagli allegati alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 cit., violazione e falsa applicazione del d.m. n. 367/2003, dell'art. 3 della l.r. n. 14/2000, degli artt. 3 e segg. della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, del difetto di motivazione e di istruttoria, dell'illogicità manifesta e sviamento di potere, poiché la nota ministeriale impugnata equiparerebbe illegittimamente le acque emunte dalla falda nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica ai rifiuti liquidi, laddove invece tali acque – per effetto di quanto dispone l'art. 243, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 – dovrebbero farsi rientrare nella nozione di scarichi idrici di cui al d.lgs. n. 152/1999 e dovrebbero, perciò, essere escluse dalla disciplina sui rifiuti;
- violazione e falsa applicazione della Tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. n. 152/1999 (per come richiamata dall'art. 28, commi 1 e 2, e dall'art. 31, comma 1, del decreto legislativo), degli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 152/1999, dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, del d.m. n. 471/1999, degli artt. 239 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, del d.m. n. 367/2003, nonché eccesso di potere sotto i profili della

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

contraddittorietà, del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e sviamento, giacché la nota gravata si presterebbe ad essere illegittimamente interpretata come un provvedimento che impone di trattare le acque di falda emunte nei limiti di cui al d.m. n. 471/1999, nonostante l'incompatibilità di detti limiti con la disciplina dettata dall'art. 243 del d.lgs. n. 152/2006;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990, dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, così come attuato dal d.m. n. 471/1999, degli artt. 240 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del difetto di istruttoria e dell'incongruità della motivazione, ed incompetenza, perché il Ministero dell'Ambiente si sarebbe illegittimamente pronunciato senza aver previamente convocato l'apposita Conferenza di Servizi;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10-bis, 14, 14-ter e 21-octies della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria, dell'illogicità e dell'irragionevolezza manifesta, in quanto la P.A. avrebbe illegittimamente omesso la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza della ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero dello Sviluppo Economico, con atto di mera costituzione formale.
Nel frattempo, il 13 dicembre 2006 il Ministero dell'Ambiente aveva convocato una Conferenza di Servizi decisoria, le cui prescrizioni venivano approvate e considerate come definitive dal decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del suindicato Ministero, prot. n. 3623/Qdv/DI/B del 18 maggio 2007. Per quanto riguarda la Syndial S.p.A., la Conferenza di Servizi imponeva alla società una prescrizione di tenore analogo al contenuto della nota ministeriale gravata con il ricorso R.G. n. 299/2007, ribadendo la configurazione delle acque di falda contaminate oggetto dell'attività di emungimento quali rifiuti liquidi, da trattare, quindi, in impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti (cfr. il verbale della predetta Conferenza – nono punto dell'ordine del giorno).
La ricorrente lamenta che il decreto ministeriale di recepimento della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006 è anch'esso lesivo dei suoi diritti ed interessi, poiché, oltre ad essere stato adottato in violazione del procedimento tipico e delle competenze normativamente stabilite e senza bilanciare i diversi interessi pubblici coinvolti, ripropone quell'equiparazione tra le acque di falda emunte dalla ricorrente ed i rifiuti liquidi, già contenuta nella nota ministeriale del 19 dicembre 2006 ed avverso la quale è stato proposto il ricorso rubricato al n. 299/2007 del Registro Generale. Per l'effetto, con ricorso R.G. n. 1274/2007 la società ha impugnato il succitato decreto del Ministero dell'Ambiente del 18 maggio 2007, nonché i verbali delle Conferenze di Servizi decisorie del 4 ottobre 2006 e del 13 dicembre 2006 (le cui prescrizioni sono state recepite dal decreto stesso).
A supporto del gravame, con cui ha chiesto l'annullamento degli atti gravati, la società ha formulato le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 5 e 35 e segg. del d.lgs. n. 300/1999, dell'art. 3 del d.P.R. n. 261/2003, degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990, dell'art. 17 della l. n. 22/1997 e degli artt. 240 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, incompetenza, eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e della motivazione, sviamento di potere, giacché nel caso di specie mancherebbe la determinazione conclusiva del procedimento prevista dall'art. 14-ter della l. n. 241/1990; inoltre la competenza di cui si discute rientrerebbe nella sfera dell'indirizzo politico-amministrativo e, quindi, la relativa funzione avrebbe dovuto essere esercitata dal Ministro e non da

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

un dirigente (com'è invece avvenuto); ancora, mancherebbe l'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e mancherebbe qualunque riferimento, nel decreto impugnato, agli elaborati progettuali predisposti dalla ricorrente; infine, il decreto si limiterebbe ad approvare e ritenere come definitive le prescrizioni della Conferenza di Servizi, senza addurre alcuna motivazione sul punto (mentre la l. n. 241 prescrive una determinazione motivata di conclusione del procedimento),
- illegittimità diretta e derivata dall'illegittimità dei provvedimenti presupposti, in quanto il decreto impugnato sarebbe illegittimo sia in via diretta che in via derivata per gli stessi motivi dedotti con riguardo alla nota ministeriale del 19 dicembre 2006 a mezzo del ricorso R.G. n. 299/2007 (motivi che la ricorrente pedissequamente ripropone).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, il Corpo Capitanerie di Porto – Reparto Ambientale Marino (R.A.M.), l'A.P.A.T. – Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, l'Istituto Superiore della Sanità, l'I.C.R.A.M. – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, l'I.S.P.E.S.L. – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, l'E.N.E.A. – Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, il Corpo Forestale dello Stato e l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, depositando, in vista dell'udienza pubblica, una memoria difensiva con cui hanno eccepito l'infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone le reiezione.
Successivamente, in data 6 giugno 2007, si è tenuta presso il Ministero dell'Ambiente un'ulteriore Conferenza di Servizi decisoria, avente ad oggetto specifico gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda sottostanti l'area ex Agricoltura di Avenza, di proprietà della Syndial S.p.A.; con tale Conferenza – il cui verbale è stato recepito ed approvato dal decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del citato Ministero, prot. n. 3723/Qdv/Di/B del 20 giugno 2007 – si è imposto alla società di attivare, come intervento di messa in sicurezza di emergenza (M.I.S.E.) l'integrazione del sistema di emungimento idraulico già esistente, mediante la realizzazione di "una barriera di contenimento fisico lungo il fronte dello stabilimento a valle idrogeologico dell'area". Alla società è stato inoltre richiesto di presentare una nuova versione del progetto di bonifica delle acque di falda "basato sul confinamento fisico dell'intera area".
Avverso il suddetto verbale della Conferenza di Servizi decisoria, nonché il decreto ministeriale che ne ha recepito le prescrizioni – considerati illegittimamente e gravemente lesivi dei propri interessi – è insorta la Syndial S.p.a., impugnandoli con il ricorso R.G. n. 1791/2007, indicato in epigrafe, e chiedendone l'annullamento.
A supporto del gravame, la società ha dedotto, con un primo motivo, le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, del d.m. n. 471/1999, degli artt. 239 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto i profili della manifesta illogicità, del difetto di motivazione e di istruttoria, dell'errore di fatto e della contraddittorietà tra atti del procedimento.
In sintesi, la ricorrente contesta innanzitutto la prescrizione che le impone la realizzazione di una barriera di confinamento fisico delle acque: 1) perché basata su un erroneo presupposto di fatto; 2) in quanto emanata senza che la P.A. abbia chiarito i profili di responsabilità per la contaminazione riscontrata; 3) per la mancata previa verifica circa l'efficacia della barriera idraulica già realizzata nel sito dalla ricorrente stessa; 4) per la contraddizione insita nel fatto che il Ministero ha approvato il progetto definitivo di bonifica della falda, mentre adesso ne richiederebbe l'integrazione mediante il sistema di confinamento fisico; 5) giacché la P.A. non avrebbe fornito alcuna spiegazione circa le

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ragioni tecniche che l'hanno indotta a prescrivere l'adozione del predetto sistema di confinamento fisico, né avrebbe svolto alcuna istruttoria in relazione alle difficoltà di realizzazione dell'opera ed agli effetti negativi che deriverebbero dalla sua integrazione con la barriera idraulica già esistente, né sarebbe stato condotto alcuno studio sull'impatto che una simile opera arrecherebbe all'ambiente circostante; 6) perché la prescrizione di costruire un sistema di confinamento fisico determinerebbe un ingiustificato ritardo nei tempi di risanamento del sito ed un aumento parimenti ingiustificato dei costi di bonifica, anche in virtù delle difficoltà operative che la realizzazione e poi la gestione di un tale sistema comporterebbero; 7) in quanto gli interventi sarebbero stati imposti al di fuori dell'iter previsto per i procedimenti di bonifica dall'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 ed ora dagli artt. 239 e segg. del d.lgs. n. 152/2006, nonché in violazione dei criteri generali fissati per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale dall'art. 3 del d.m. n. 471/1999; 8) in quanto la prescrizione contestata sarebbe diretta ad imporre un'attività risolventesi non tanto nella messa in sicurezza d'emergenza, ma nell'esecuzione stessa della bonifica del sito e nella sua messa in sicurezza permanente; 9) perché, in base agli artt. 242 e 252 del d.lgs. n. 152/2006, solo all'esito dell'analisi di rischio-sito specifica sarebbe possibile redigere il progetto di bonifica, individuando gli interventi più idonei per il risanamento del sito; 10) giacché il termine dettato per l'intervento di messa in sicurezza di emergenza basato sul confinamento fisico della falda (10 giorni) sarebbe del tutto illogico ed incongruo; 11) perché gli obiettivi di bonifica dichiarati negli elaborati progettuali già presentati e la tipologia di interventi proposti dovrebbero essere riesaminati alla luce della nuova normativa e quindi sulla base dei risultati dell'analisi di rischio-sito specifica.
La società ha, in secondo luogo, contestato la prescrizione che le ha imposto la presentazione di un nuovo progetto di bonifica delle acque di falda basato sul confinamento fisico dell'intera area, sotto un duplice profilo: 1) perché tale prescrizione, nella misura in cui sembrerebbe imporre non solo la bonifica della falda sottostante al sito in parola, ma addirittura una nuova bonifica del suolo, sempre mediante il sistema della barriera fisica, sarebbe incongrua, illogica e frutto di un grossolano errore di valutazione; 2) giacché anche in questo caso il termine imposto per la presentazione del progetto (30 giorni) sarebbe del tutto illogico ed incongruo.
Da ultimo, con il primo motivo la ricorrente ha formulato la doglianza di violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, in quanto la Conferenza di Servizi, ove avesse giudicato necessarie soluzioni diverse da quelle presentate dalla ricorrente stessa, avrebbe dovuto renderne a questa una puntuale comunicazione, per metterla in grado di contestare la legittimità delle decisioni adottate.
Con il secondo motivo lamenta poi i vizi di: violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 5, 35 e segg. del d.lgs. n. 300/1999, dell'art. 3 del d.P.R. n. 261/2003, degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/1990, dell'art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, nonché degli artt. 240 e segg. del d.lgs. n. 152/2006; incompetenza; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione, sviamento. Nello specifico, ripropone avverso gli atti impugnati con il ricorso in esame le identiche doglianze di ordine formale-procedurale (mancata adozione di una determinazione finale motivata, mancata intesa con il Ministero delle Attività Produttive, ora Sviluppo Economico) già dedotte nei confronti degli atti gravati con il ricorso R.G. n. 1274/2007 e sopra sintetizzate.
Anche stavolta si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, il Corpo Capitanerie di Porto – Reparto Ambientale Marino (R.A.M.), l'A.P.A.T. – Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, l'Istituto Superiore della Sanità, l'I.C.R.A.M. – Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

l'I.S.P.E.S.L. – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, l'E.N.E.A. – Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, il Corpo Forestale dello Stato e l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, depositando, in vista dell'udienza pubblica, una memoria difensiva con cui hanno eccepito l'infondatezza del ricorso, chiedendone le reiezione.
In prossimità dell'udienza pubblica, la Syndial S.p.A. ha depositato una memoria finale unica per i tre ricorsi indicati in epigrafe, corredata di due note tecniche, evidenziando il superamento delle censure formulate con il ricorso R.G. n. 1791/2007, alla luce delle determinazioni assunte dalla P.A. in esito alla Conferenza di Servizi decisoria del 10 febbraio 2009, ed insistendo per l'accoglimento delle censure dedotte con i ricorsi R.G. nn. 299/2007 e 1274/2007, in quanto relative a prescrizioni tenute ferme dall'Amministrazione.
All'udienza pubblica del 21 gennaio 2010 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare, occorre procedere alla riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, attesi gli evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva esistenti tra gli stessi. Trattasi infatti, di tre ricorsi con cui la Syndial S.p.A., quale titolare del sito "ex Agricoltura" di Avenza (Massa-Carrara), contesta le prescrizioni che la P.A. le ha imposto in ordine agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza da adottare relativamente al sito in discorso. Più in particolare:
- con il ricorso R.G. n. 299/2007 la società ha impugnato la nota del Ministero dell'Ambiente del 19 dicembre 2006 che le ha imposto di continuare a considerare le acque contaminate – da essa società emunte a seguito degli interventi in corso di esecuzione – alla stregua di rifiuti liquidi, e, perciò, di continuare a sottoporle a trattamento secondo la disciplina prevista in materia di rifiuti;
- con il ricorso R.G. n. 1274/2007 impugna il decreto di approvazione della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006 (nonché il verbale di questa), nella parte in cui ha confermato che le acque di falda contaminate emunte dalla società ricorrente nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica sono da considerare rifiuto liquido e vanno trattate in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- infine, con il ricorso R.G. n. 1791/2007 contesta la prescrizione della Conferenza di Servizi del 6 giugno 2007 (recepita dal relativo decreto di approvazione, parimenti impugnato), con cui le è stato imposta la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza d'emergenza basato su "una barriera di contenimento fisico lungo il fronte dello Stabilimento a valle idrogeologico dell'area", nonché la presentazione di una nuova versione del progetto di bonifica, fondato a sua volta sul confinamento fisico dell'area.
Tanto premesso, il Collegio deve anzitutto rilevare l'improcedibilità del ricorso R.G. n. 299/2007, in quanto la nota del Ministero dell'Ambiente del 19 dicembre 2006, con lo stesso impugnata, deve ritenersi superata dal decreto ministeriale del 18 maggio 2007, di approvazione della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006 (atti, questi ultimi, impugnati con il ricorso R.G. n. 1274/2007). Nello specifico, infatti, tale decreto non può essere considerato atto meramente confermativo della nota in questione, a cui deve, invece, ritenersi che si sia integralmente sostituito.
Vero è che la nota ministeriale del 19 dicembre 2006 è posteriore alla Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006 (rispetto alla quale presenta identico contenuto dispositivo), ma essa è ben anteriore al decreto ministeriale di recepimento ed approvazione della predetta Conferenza (datato – si ripete – 18 maggio 2007) ed è in siffatto decreto – e non già nel verbale della Conferenza di Servizi – che si deve ravvisare l'atto concretamente lesivo degli interessi della ricorrente. Come evidenziato dalla più

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

recente giurisprudenza, infatti, anche all'indomani della novella normativa introdotta dalla l. n. 15/2005, è certamente preferibile la tesi secondo cui vi è uno iato sistematico tra la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi (anche se decisoria), ed il successivo provvedimento finale: perciò, solo al secondo di tali atti può essere riconosciuta una valenza effettivamente determinativa della fattispecie e solo in relazione ad esso sorge l'onere dell'immediata impugnazione, mentre alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi deve esser riconosciuto carattere meramente endoprocedimentale, con il corollario che solo nei riguardi del provvedimento finale va effettuata la valutazione circa gli effetti lesivi ed è dalla sua comunicazione (o, comunque, dalla sua conoscenza) che decorrono i termini decadenziali di impugnazione (C.d.S., Sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7570; v. altresì Sez. VI, 18 giugno 2008, n. 3016, secondo cui, nel procedimento per l'individuazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale, la Conferenza di Servizi, sebbene abbia natura decisoria, costituisce mero passaggio procedimentale in funzione servente del provvedimento finale, da cui solo scaturiscono effetti giuridici autonomi, in conformità al modello delineato dalla l. n. 241/1990; nello stesso senso, T.A.R. Toscana, Sez. II, 12 ottobre 2006, n. 4274).
A nulla rileva, perciò, che la nota ministeriale impugnata abbia contenuto analogo (in parte qua) alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, e sia di data posteriore alla Conferenza stessa, poiché questa è atto meramente endoprocedimentale. Ciò che conta è invece – come già visto – che detta nota sia anteriore al decreto del 18 maggio 2007, il quale costituisce la determinazione conclusiva del procedimento ex art. 14-ter, comma 6-bis, della l. n. 241/1990. Che, poi, tale decreto non sia atto meramente confermativo della nota in discorso, si deduce agevolmente dalla circostanza che esso scaturisce dal procedimento imperniato sulla Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, ai sensi degli artt. 14 e segg. – ed in specie dell'art. 14-ter – della l. n. 241/1990; la nota ministeriale del 19 dicembre 2006 consegue, invece, ad un distinto procedimento attivato dalla ricorrente con lettera del 24 ottobre 2006, a cui fornisce riscontro (anche se non nel senso auspicato dalla ricorrente medesima). Il decreto di recepimento e di approvazione della Conferenza di Servizi, quindi, non può considerarsi atto meramente confermativo della nota de qua, giacché esso consegue ad una distinta ed autonoma valutazione della fattispecie: per giurisprudenza costante, si ha, invece, atto meramente confermativo qualora l'atto amministrativo, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tenga ferme le statuizioni precedentemente adottate (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8853). Secondo il Collegio, piuttosto, il decreto de quo va configurato come atto di conferma in senso proprio della nota ministeriale, alla quale – come si è accennato – si sostituisce e che assorbe integralmente. Infatti, esso giunge alle stesse conclusioni cui era pervenuta la precedente nota (ossia l'obbligo di trattare le acque emunte come rifiuti liquidi e di sottoporle al trattamento previsto per i rifiuti), in base ad una rinnovata valutazione della situazione di fatto e di diritto (quella che ha portato il Ministero ad approvare e considerare come definitive le determinazioni della Conferenza di Servizi). Si ricorda che, secondo la giurisprudenza costante e la dottrina, si ha conferma in senso proprio quando la P.A. non si limita a constatare l'esistenza di un precedente provvedimento, ma procede ad un nuovo esame della situazione e giunge alle medesime conclusioni cui era pervenuto l'atto preesistente, di cui la conferma reitera le statuizioni ed al quale si sostituisce come fonte di disciplina del rapporto amministrativo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5947; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 luglio 2009, n. 1276).
Ne discende che il ricorso R.G. n. 299/2007 va considerato improcedibile, perché rivolto avverso un atto ormai assorbito e sostituito, quale di fonte di disciplina del rapporto amministrativo, dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 18 maggio 2007.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Qualora, invece, si optasse per la natura immediatamente lesiva delle determinazioni assunte con la Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, ugualmente resterebbe precluso l'esame del merito del ricorso R.G. n. 299/2007, giacché in questo caso la nota ministeriale del 19 dicembre 2006 verrebbe a configurarsi come atto meramente confermativo delle suddette determinazioni, avendone ricalcato pedissequamente il contenuto senza effettuare alcun riesame della fattispecie. In questa prospettiva (che, nondimeno, deriva da una ricostruzione della natura delle determinazioni della Conferenza di Servizi, e del loro rapporto con il provvedimento conclusivo del procedimento, accolta da una parte della giurisprudenza, ma non condivisa dal Collegio), il ricorso R.G. n. 299/2007 sarebbe, pertanto, inammissibile, dovendosi reputare inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso un atto meramente confermativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 novembre 2009, n. 4983).
Passando all'esame del ricorso R.G. n. 1274/2007, osserva il Collegio che con esso sono riproposte avverso la prescrizione della Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006, recepita con il decreto del 18 maggio 2007, di contenuto del tutto analogo alla nota ministeriale del 19 dicembre 2006 oggetto del ricorso R.G. n. 299/2007, le medesime censure già dedotte con detto ricorso nei confronti della citata nota ministeriale. Ancora prima, tuttavia, la ricorrente deduce, con il primo motivo, doglianze di carattere formale-procedimentale ed incentrate sulla pretesa inosservanza delle regole in materia di competenza ad emanare il suindicato decreto. Nel caso di specie, per la ricorrente, mancherebbe la determinazione conclusiva del procedimento di cui all'art. 14-ter della l. n. 241/1990, né siffatta determinazione sarebbe rinvenibile nell'impugnato decreto del 18 maggio 2007, giacché questo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, avrebbe dovuto essere emanato dal Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministro per lo Sviluppo Economico. Ciò, in quanto si tratterebbe di un atto ricompreso nell'attività di indirizzo politico-amministrativo relativa alla bonifica dei siti di interesse nazionale e non di un mero atto di gestione, con il corollario dell'incompetenza alla sua adozione da parte del dirigente (il Direttore Generale della D.G. per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente) che l'ha sottoscritto. In ogni caso, mancherebbe l'intesa con il Ministero (secondo la ricorrente, con il Ministro) dello Sviluppo Economico, in violazione dell'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, né si potrebbe obiettare che il decreto impugnato sia stato legittimamente adottato in via provvisoria nelle more del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 252 cit., poiché quest'ultima disposizione consente l'emanazione dell'autorizzazione provvisoria in situazioni di urgenza, mentre il decreto in parola non apparterrebbe alla tipologia dei provvedimenti di urgenza. Del resto, l'illegittimità del decreto rimarrebbe ferma anche prendendo a riferimento la previgente normativa, che avrebbe previsto l'emanazione di un decreto interministeriale (non di un decreto dirigenziale) quale atto conclusivo del procedimento. Infine, non sarebbero stati rispettati né il contenuto degli atti che definiscono i procedimenti di bonifica (poiché il decreto gravato si limita ad approvare ed a considerare definitive le prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria, senza fare riferimento agli elaborati progettuali predisposti dalla ricorrente), né la disciplina ex art. 14-ter, comma 6-bis, della l. n. 241/1990, essendo l'approvazione priva di motivazione.
Nessuna delle doglianze ora riportate può essere condivisa.
In argomento, il Collegio evidenzia che l'asserzione della ricorrente, secondo cui quella in discorso sarebbe attività di indirizzo politico-amministrativo, e non di gestione, appare affermazione priva di argomenti giuridici capaci di supportarla e che, in particolare, non rinviene nella vigente disciplina positiva elementi che la sostengano.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Invero, appare innanzitutto inconferente il richiamo all'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, nonché alla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che ha delineato le distinte fasi procedimentali in cui si articola il procedimento di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale. Nella vicenda in esame, infatti, non si tratta dell'autorizzazione provvisoria o definitiva alla realizzazione dell'intervento di bonifica o dell'approvazione del relativo progetto definitivo, ma si tratta dell'indicazione, da parte dell'Amministrazione, delle modalità con cui devono continuare ad avvenire gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e con cui dovrà poi essere effettuato l'intervento di bonifica. Che si sia in una fase anteriore all'approvazione definitiva del progetto definitivo di bonifica, è dimostrato senza ombra di dubbio dal contenuto del ricorso R.G. n. 1791/2007: come si è già visto, questo si rivolge, infatti, avverso la prescrizione (di cui alla Conferenza di Servizi del 6 giugno 2007) con la quale è stato imposto alla società, tra l'altro, di presentare una nuova versione del progetto di bonifica delle acque di falda basato sul confinamento fisico dell'area. Ed ancora più decisivo è che sia proprio la Syndial S.p.A. a dedurre in tale ricorso, tra i motivi di illegittimità della prescrizione concernente il sistema di confinamento fisico, la circostanza che si tratterebbe di misura destinata a risolversi nella stessa bonifica del sito, mentre nel caso di specie ci si troverebbe ancora nella fase dell'adozione di misure di messa in sicurezza d'emergenza del sito de quo (v. par. 14.11 del ricorso). Se ne desume, per ciò solo, l'infondatezza delle doglianze formali-procedurali dedotte dalla ricorrente: ed invero, i richiami normativi e giurisprudenziali dalla ricorrente stessa compiuti attengono, come ricorda pure la difesa erariale, ad una diversa fase procedimentale, quella di approvazione del progetto definitivo di bonifica (cfr. la ricostruzione delle diverse fasi del procedimento di bonifica contenuta nel par. 4 della sentenza di questa Sezione n. 4274 del 12 ottobre 2006, più sopra citata, che è tra le pronunce invocate dalla ricorrente).

Peraltro, anche a voler condividere i richiami normativi fatti dalla ricorrente, resta comunque ferma l'infondatezza delle censure dalla stessa dedotte e ciò per più profili. Anzitutto, l'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra atti ed attività di competenza del Ministro dell'Ambiente ed atti e attività facenti capo al "Ministero". Ad es., rientra tra i primi l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art. 252, comma 2, cit.), il che, del resto, pare perfettamente logico, dovendo la suddetta individuazione reputarsi atto attinente all'indirizzo politico-amministrativo in materia di bonifica. La rilevanza politica di tale atto è, d'altro lato, dimostrata dalla necessità dell'intesa con le Regioni interessate: intesa prescritta, per l'appunto, dal citato comma 2 dell'art. 252. Deve, invece, ritenersi che il decreto impugnato, essendo attinente alle modalità con cui devono essere condotti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza (e come dovrà esserlo quello di bonifica) nella vicenda in esame, costituisca un semplice atto di gestione, di competenza dirigenziale e non del Ministro. In altre parole, il decreto de quo non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in questione (come per es., la mappatura dei siti di interesse nazionale); riguarda, invece, le modalità esecutive di un singolo intervento, prescrivendo esso che le acque emunte vengano trattate secondo la normativa sui rifiuti e non secondo quella sugli scarichi industriali: è indubbia, perciò, la sua natura di atto meramente gestionale. In secondo luogo, la norma invocata dalla ricorrente – l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152 cit. – non ne conforta le tesi, poiché detta disposizione attribuisce la competenza per i procedimenti di bonifica di cui al precedente art. 242, ove abbiano ad oggetto i siti di interesse nazionale, "alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio": né una simile espressione può reputarsi atecnica, erronea o comunque non voluta e casuale, poiché essa si inserisce in una disposizione (l'art. 252 cit.) in cui, come già visto, quando ci si vuole riferire alle competenze del

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ministro dell'Ambiente, lo si dispone espressamente, stabilendo che l'atto compete al "Ministro" e non al "Ministero". Così è per l'autorizzazione provvisoria, per la quale, peraltro, la competenza del Ministro ad adottarla, nonostante la sua natura di atto di gestione, si spiega in virtù dell'appartenenza di tale autorizzazione alla categoria dei provvedimenti d'urgenza (analogamente a quanto si verifica per la competenza del Sindaco ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000). E se l'attribuzione delle relative competenze al "Ministero" (e non al Ministro, salve le tassative eccezioni) vale per gli atti del procedimento di bonifica, a fortiori essa deve valere per il decreto gravato, considerato il suo situarsi nella fase dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza: fase prodromica rispetto alla vera e propria bonifica e, comunque, non in grado di determinare il definitivo riassetto del sito (cfr. art. 240, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 cit.).
A conferma dell'ora vista conclusione si richiama la più recente giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738), per la quale gli atti del procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale, compresi quelli conclusivi, rientrano nella competenza tecnico-gestionale degli organi esecutivi (dirigenti), in quanto non contengono elementi di indirizzo politico-amministrativo che possano attrarre detta competenza nella sfera riservata agli organi di governo. Questi si limitano a definire gli obiettivi e programmi da attuare, verificandone i risultati, il cui raggiungimento risulta riservato alla responsabilità dei dirigenti. Ciò, in base al generale principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, che presiede l'organizzazione ed il funzionamento delle P.A., alla luce anche dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. La pronuncia in esame, che richiama a proprio supporto anche una decisione di questa Sezione (T.A.R. Toscana, Sez. II, 16 ottobre 2008, n. 2287), osserva, inoltre, come la conclusione della competenza dei dirigenti all'emanazione degli atti del procedimento di bonifica di siti di interesse nazionale sia innanzitutto valida con riguardo allo schema procedimentale di cui all'art. 15 del d.m. n. 471/1999 (precedente al d.lgs. n. 165/2001 e non avente rango legislativo), sebbene questo assegni al Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria (ora Sviluppo Economico) e della Salute, la competenza ad approvare il progetto definitivo di bonifica. Ma, soprattutto, resti valida con riguardo allo schema procedimentale di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, "che attribuisce genericamente la competenza per la procedura di bonifica al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (sentito il Ministero delle Attività produttive)" (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1738/2009, cit.; id., 18 febbraio 2009, n. 319).
Respinta la doglianza di incompetenza e tenuto conto dell'inconferenza del richiamo alla normativa previgente, si evidenzia poi che l'intesa ed il concerto, della cui omissione si lamenta la società, non sono richiesti dalla normativa di riferimento: l'art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, infatti, non li menziona. A tal proposito è significativa la differenza rispetto al precedente comma 1, che – come già visto – richiede invece l'intesa con le Regioni per il distinto procedimento di individuazione dei siti di interesse nazionale. D'altro canto, l'intesa ed il concerto sarebbero incompatibili con la natura di atto meramente gestionale del provvedimento impugnato (ed anzi, il fatto che non siano richiesti conferma la natura di atto di gestione e non di indirizzo politico-amministrativo del provvedimento de quo). Sul punto, si ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza, l'esercizio di poteri sfocianti in decreti emanati di concerto tra due ministri non è riconducibile ad un'attività meramente gestionale, ma rientra nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo, costituendo espressione di valutazioni anche politiche, proprie dei poteri governativi (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 4 febbraio 2002, n. 350). Sotto questo aspetto, quindi, vi è intima coerenza tra la necessità dell'intesa nel procedimento di cui al

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

comma 1 dell'art. 252 e l'assenza di una tale intesa nella disciplina di cui al successivo comma 4 (il quale si limita a richiedere che venga sentito il Ministero dello Sviluppo Economico): nel primo caso, come già visto, si tratta di un procedimento – l'individuazione dei siti di bonifica di interesse nazionale – che attiene all'indirizzo politico-amministrativo, negli altri casi, invece – in particolare in quello sfociato nel decreto impugnato – si tratta di procedimenti preordinati all'adozione di atti di gestione, che proprio per questa ragione non necessitano della previa intesa (o concerto) a livello di vertice politico dei rispettivi apparati.
Peraltro, come osserva la difesa erariale, nelle Conferenze di Servizi è attestato che ad esse è stato invitato il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, in alcuni casi, ha partecipato alla riunione con un suo rappresentante, mentre in altri (ad es., nella Conferenza decisoria del 13 dicembre 2006) è risultato assente. Sotto questo aspetto, deve, perciò, considerarsi comunque rispettata la disciplina ex art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza della censura, si può pure rilevare che nel modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, i pareri, le intese, i concerti di cui all'art. 252 cit. ed all'art. 15, comma 4, del d.m. n. 471/1999 possono essere acquisiti all'interno della Conferenza stessa, senza che poi, in sede di adozione del provvedimento finale, si debba procedere ad una nuova acquisizione (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, nn. 319/2009, cit. e 1738/2009, cit.).
A nulla varrebbe obiettare che in precedenti decisioni (T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 marzo 2007, n. 383; id., 24 agosto 2009, n. 1399) la Sezione si è espressa nel senso della necessità del concerto tra il Ministero dell'Ambiente e le altre Amministrazioni statali che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi decisoria, poiché tali decisioni si riferiscono alla normativa previgente (in particolare, gli artt. 17, comma 14, del d.lgs. n. 22/1997 e 15 del d.m. n. 471/1999), mentre nella fattispecie per cui è causa occorre fare applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 che, in materia di competenza ministeriale o dirigenziale e di intese (o concerti), ha notevolmente innovato, come si è più sopra ricordato. In particolare, la disciplina posta dall'art. 252 del d.lgs. n. 152 cit. e poc'anzi illustrata dimostra l'inutilizzabilità, ai fini che qui interessano, dei precedenti sopra richiamati, alla luce del profondo mutamento di disciplina sul piano degli adempimenti procedurali e delle relative competenze decisorie, che confina ormai l'intervento del Ministro e dei relativi concerti ed intese (ove previsti) ai soli atti caratterizzati da valutazioni di indirizzo politico, attribuendo tutto il resto alla competenza dell'apparato ministeriale e quindi alla competenza dei dirigenti.
Per quanto concerne, infine, i vizi formali-procedimentali dedotti con il motivo in esame, osserva il Collegio che nessuno di questi può trovare accoglimento. È infatti evidente che, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 13 dicembre 2006 sono state recepite ed approvate dal Ministero dell'Ambiente con la determinazione conclusiva del procedimento ex art. 14-ter, comma 6-bis, della l. n. 241/1990: determinazione indiscutibilmente da ravvisare nel decreto ministeriale del 18 maggio 2007, impugnato dalla ricorrente (né è dato capire perché, se tale decreto non fosse la determinazione conclusiva ex art. 14-ter, comma 6-bis cit., esso sia stato impugnato).
Né può sostenersi che il decreto in discorso, avendo richiamato i verbali delle Conferenze di Servizi recepite ed approvate (tra cui quella del 13 dicembre 2006), sia per tal ragione privo di motivazione.
Invero, sull'obbligo di motivazione della determinazione conclusiva del procedimento ex art. 14-ter, comma 6-bis, cit., sono state formulate più ipotesi, che si riconnettono essenzialmente alle posizioni assunte circa l'immediata impugnabilità o meno delle determinazioni scaturite dalla Conferenza di Servizi decisoria (cioè, in sostanza, del verbale di questa). Secondo una prima tesi, infatti, poiché la

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

determinazione conclusiva del procedimento, quando non ribalti le decisioni prese nella Conferenza di Servizi, sarebbe atto meramente confermativo e consequenziale alle stesse (sicché il verbale della Conferenza sarebbe autonomamente impugnabile), la determinazione de qua, dovendo uniformarsi agli esiti della Conferenza di Servizi, avrebbe carattere meramente dichiarativo di questi. Pertanto, essa non necessiterebbe, in tale ipotesi, di una motivazione più articolata ed autonoma rispetto alle argomentazioni contenute nella Conferenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1738/2009, cit.). Questa tesi è fondata su un presupposto non condiviso dal Collegio, il quale – come si è visto sopra – individua, d'accordo con altra giurisprudenza, nella determinazione ex art. 14-ter, comma 6-bis, cit. l'atto lesivo degli interessi della parte ricorrente.
Secondo una diversa impostazione, invece, occorre valorizzare l'indicata previsione dell'art. 14-ter, comma 6-bis, lì dove recita che la conclusione del procedimento deve avvenire con determinazione motivata dell'Amministrazione procedente, chiamata così ad una valutazione finale delle specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede. Invero, lo scopo del modulo procedimentale de quo è di concentrare in un unico momento l'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle P.A. coinvolte. Quindi, l'obbligo motivazionale in discorso non può essere una mera ripetizione del generale obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990, vista la peculiarità del modulo procedimentale in esame, dove si fondono, in un'unica determinazione conclusiva, le valutazioni istruttorie e le decisioni provvedimentali (autorizzazioni, concessioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati) di competenza delle P.A. partecipanti, o invitate ma risultate assenti, alla Conferenza di Servizi (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 319/2009, cit.).
Nemmeno questa tesi, ad avviso del Collegio, può essere pienamente condivisa, in quanto essa non distingue tra l'ipotesi in cui la determinazione conclusiva recepisca integralmente le risultanze della Conferenza di Servizi e l'ipotesi in cui, invece, ne disattenda in tutto o in parte il contenuto. Ritiene il Collegio – sulla scorta della più recente dottrina interrogatasi sulla questione – che solo in questa seconda ipotesi, proprio perché l'Amministrazione procedente disattende gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare le posizioni prevalenti emerse in quella sede (di cui l'art. 14-ter, comma 6-bis, cit., impone si tenga conto), la determinazione conclusiva risulterà assoggettata allo specifico obbligo di motivazione previsto dal suddetto art. 14-ter, comma 6-bis: obbligo che, ovviamente, non potrà essere soddisfatto con motivazione per relationem, attraverso il mero richiamo al verbale della Conferenza, visto che se ne disattendono i contenuti. Qualora, invece, la determinazione conclusiva aderisca ai contenuti della Conferenza, approvandoli e considerandoli come definitivi, va condiviso (sotto questo limitato profilo) il primo orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, per il quale non serve una motivazione più articolata ed autonoma rispetto alle argomentazioni contenute nella Conferenza. Pertanto, ritiene il Collegio, l'obbligo di motivazione potrà ben essere soddisfatto in tal caso per relationem, mediante il semplice richiamo alla Conferenza di Servizi (rectius, al verbale di questa), con l'avvertenza che, comunque, l'atto lesivo rimane, secondo quanto poc'anzi esposto, la determinazione conclusiva, e non già il verbale della Conferenza: ciò, giacché detta determinazione, ancorché motivata per relationem, è, in ogni caso, il solo atto con cui l'Amministrazione procedente prende posizione sui risultati della Conferenza, approvandoli o discostandosene, e quindi manifesta la sua volontà al riguardo.
Facendo applicazione delle conclusioni ora viste al caso di specie, se ne deduce l'infondatezza della doglianza di difetto di motivazione del decreto del Ministero dell'Ambiente del 18 maggio 2007, giacché questo, avendo approvato e recepito le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 13

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

dicembre 2006 (e di quella del 4 ottobre 2006), correttamente si è limitato a richiamare i verbali delle suddette Conferenze, senza aggiungere argomentazioni più articolate ed autonome rispetto a quelle contenute nei verbali in questione.
La giurisprudenza invocata in contrario dalla ricorrente (C.d.S., Sez. VI, 21 ottobre 2009, n. 6455) in sede di udienza pubblica, risulta inconferente; ed invero, nella fattispecie da essa esaminata, detta giurisprudenza ha ritenuto insufficiente la motivazione per relationem, operata dalla determinazione conclusiva delle Conferenze di Servizi mediante il richiamo a tutti gli atti istruttori delle Conferenze stesse, perché la complessità di tali atti e la presenza di elementi a volte tra loro contrastanti avrebbe imposto al dirigente, quantomeno, di indicare quali prescrizioni sarebbero divenute definitive e per quale motivo. Nell'indicare le ragioni, chiarisce il Consiglio di Stato, il rinvio per relazione avrebbe dovuto essere specifico al singolo contenuto di determinati atti. È evidente, pertanto, la diversità di tale fattispecie rispetto a quella oggetto del presente giudizio: nel caso ora in esame, infatti, non si pone alcun problema di contrasto tra gli elementi raccolti dalla P.A., o di incertezza su quali siano le prescrizioni della Conferenza divenute definitive. Donde la sufficienza del rinvio per relazione alla Conferenza di Servizi del 13 dicembre 2006 e l'inconferenza del richiamo giurisprudenziale operato dalla Syndial S.p.A..
Da ultimo, è palese l'infondatezza della doglianza di violazione della disciplina vigente relativa al contenuto minimo del provvedimento di conclusione della procedura di bonifica, sotto l'aspetto del mancato riferimento agli elaborati progettuali predisposti dalla ricorrente, atteso che – come si è più sopra ampiamente dimostrato – gli atti impugnati nulla hanno a che vedere con il provvedimento di conclusione del procedimento di bonifica, collocandosi essi in una fase prodromica rispetto a quella della vera e propria bonifica.
Verificata, pertanto, la complessiva infondatezza del primo motivo del ricorso R.G. n. 1274/2007, essendo risultate infondate tutte le censure in cui esso si articola, occorre ora analizzare il secondo motivo, con il quale vengono riproposte le medesime doglianze già formulate con il ricorso R.G. n. 299/2007. A ben vedere, però, non tutte tali doglianze sono parimenti ammissibili nel ricorso R.G. n. 1274/2007, ora in esame. In particolare, le doglianze contenute nel primo, quarto e quinto motivo del ricorso R.G. n. 299/2007 (e riproposte – si ribadisce – nel corpo del secondo motivo del ricorso R.G. n. 1274/2007) ineriscono in via esclusiva alla nota ministeriale del 19 dicembre 2006, gravata con il precedente ricorso: le censure dedotte con siffatti motivi non possono, perciò, viziare in alcun modo gli atti impugnati con il ricorso ora in esame, né in via diretta, né in via derivata, considerato il già ricordato superamento della nota de qua ad opera del decreto ministeriale del 18 maggio 2007 e la conseguente improcedibilità del ricorso R.G. n. 299/2007.
Al contrario, le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo del ricorso R.G. n. 299/2007 si prestano ad essere riproposte anche nei confronti degli atti gravati con il ricorso R.G. n. 1274/2007, incentrandosi esse sulla questione sostanziale di cui si lamenta la ricorrente, comune ad ambedue i gravami. Ed invero, tali doglianze si incentrano sull'asserita illegittimità della prescrizione con cui la P.A. ha inteso equiparare le acque emunte dalla falda ad opera della ricorrente ai rifiuti liquidi e, per conseguenza, continuare a ritenerle assoggettate alla normativa in tema di rifiuti (con specifico riferimento al trattamento in impianti autorizzati ed all'osservanza dei limiti di concentrazione di sostanze inquinanti stabiliti per i rifiuti dal d.m. n. 471/1999, anziché alla disciplina prevista per gli scarichi idrici).
Secondo la ricorrente, invece, l'assimilazione tra acque emunte e rifiuti liquidi non terrebbe conto della disciplina introdotta sul punto dall'art. 243 del d.lgs. n. 152/2006, che sottoporrebbe le acque di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

falda emunte ai limiti della normativa sugli scarichi idrici. Di qui l'inapplicabilità alle acque in parola della disciplina sui rifiuti, considerata l'incompatibilità tra la disciplina sui rifiuti (liquidi) e quella sugli scarichi idrici sancita dall'art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152 cit.; nel medesimo senso deporrebbe pure l'art. 242, comma 7, del del d.lgs. n. 152, indicando, tra gli effetti sostitutivi propri dell'approvazione del progetto operativo di bonifica, l'autorizzazione allo scarico delle acque emunte dalla falda, anziché l'autorizzazione al trattamento/smaltimento di queste. Anche la nozione di scarico di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 152/2006 recherebbe tutti gli estremi per includervi le acque emunte dalla società. Ne discenderebbe, in ultima analisi:
a) la possibilità per la ricorrente di trattare tali acque ai limiti delle acque di scarico, in impianti non autorizzati allo smaltimento dei rifiuti;
b) la sottrazione delle acque stesse agli adempimenti previsti dalla disciplina vigente per la gestione dei rifiuti;
c) il loro assoggettamento, invece, alle disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici dettate dalla Parte terza, Sezione II, del d.lgs. n. 152/2006 (es. divieto di diluizione) ed al conseguente regime di autorizzazione ex artt. 124 e ss. del decreto legislativo.
D'altro canto – aggiunge la Syndial S.p.A. – il Legislatore avrebbe fornito una nozione di "rifiuto" incentrata sull'azione di disfarsi dello stesso, mentre la gestione delle acque emunte non integra un "disfarsi" di tali acque. Per l'effetto, anche le voci individuate dai codici CER 19.13.07 e 19.13.08, di cui alla decisione della Commissione Europea 3 maggio 2000, n. 532 – 00/532/CE (adottata in sostituzione delle precedenti decisioni contenenti l'elenco dei rifiuti conformemente alla direttiva n. 75/442/CEE, e dei rifiuti pericolosi conformemente alla direttiva n. 91/689/CEE), si riferirebbero non alle acque di falda emunte, in sé considerate, ma soltanto ai rifiuti eventualmente derivanti dal trattamento delle acque emunte. Sarebbe d'altronde paradossale che l'azienda coinvolta nell'attività di bonifica possa scaricare, ex art. 243 del d.lgs. n. 152 cit.,– simultaneamente e nello stesso corpo recettore – le acque di processo nei limiti di emissione meno restrittivi previsti per gli scarichi idrici e le acque provenienti dall'emungimento della falda, ma soltanto nei limiti più severi prescritti dal d.m. n. 471/1999.
In definitiva, l'acqua estratta dalla falda non dovrebbe essere bonificata (ossia riportata nei limiti di cui al d.m. n. 471/1999), ma dovrebbe esser sottoposta a trattamento in modo da raggiungere i limiti stabiliti per gli scarichi idrici nei corpi recettori. In altri termini, la società potrebbe legittimamente trattare l'acqua inquinata in un impianto di depurazione reflui all'uopo autorizzato; detto impianto avrebbe poi uno scarico che dovrebbe seguire le regole ed i limiti dello scarico dei reflui industriali nei corpi recettori di cui al d.lgs. n. 152/1999. L'imposizione della P.A. di trattare, invece, le acque derivanti dall'emungimento secondo la disciplina prevista per i rifiuti sarebbe, pertanto, illegittima, in quanto contrastante con la normativa vigente (in specie, il d.lgs. n. 152/2006), come attesterebbe anche la più recente giurisprudenza espressasi in argomento.
Le doglianze ora riportate sono da disattendere.
In particolare, osta irrimediabilmente all'accoglimento delle stesse il dato normativo desumibile dal diritto comunitario e da quello nazionale attuativo del primo.
Invero, la già citata decisione della Commissione Europea n. 532 del 3 maggio 2000, nel fornire un elenco dei rifiuti pericolosi (contrassegnati da un asterisco) e di quelli non pericolosi, inserisce al n. 19 ("Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale", il n. 19.13 ("Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda") e, in

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

quest'ultimo, contrassegna:
- con il codice 19.13.07, i "rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose";
- con il codice 19.13.08, i "rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07".

L'elenco de quo è poi riprodotto nell'allegato D alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (e cioè la Parte del cd. Codice Ambiente che regolamenta la materia della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati, escludendone gli scarichi idrici tranne i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali: art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia). In detto allegato, perciò, risultano elencati i rifiuti di cui alla voce 19.13.07 e quelli di cui alla voce 19.13.08 sopra menzionati.

Ad avviso del Collegio, la suesposta elencazione normativa non consente di accedere alla soluzione interpretativa prospettata dalla ricorrente, confortando, invece, le tesi del Ministero.

Va premesso, al riguardo, che, osservando l'elenco di sostanze inquinanti riscontrate nelle acque di falda, secondo la memoria della difesa erariale – non contestata, sul punto, dalla ricorrente nella sua memoria finale – si giunge alla conclusione dell'applicabilità al caso di specie del codice 19.13.07, essendo stata riscontrata la presenza di sostanze pericolose (in particolare, di arsenico: cfr. il codice 06.04.03). Peraltro, le argomentazioni e le conclusioni che si vanno ad esporre non muterebbero se si ritenesse applicabile, invece, il codice 19.13.08.

Ciò chiarito, secondo il Collegio l'espressione "rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda" non può che univocamente interpretarsi come comprensiva delle acque contaminate emunte dalla falda; deve, invece, respingersi l'interpretazione proposta dalla ricorrente, per cui detta espressione si limiterebbe ai soli rifiuti derivanti dall'attività di trattamento delle acque emunte. A tale conclusione si perviene, in primo luogo, in base al criterio di interpretazione letterale: l'espressione "operazioni di risanamento delle acque di falda", infatti, è certamente più ampia di quella di "trattamento" delle stesse ed è comprensiva anche dell'attività di emungimento di dette acque. Invero, "risanamento" deve intendersi, in sostanza, come sinonimo di "bonifica": dunque le operazioni di risanamento includono tutte le operazioni di messa in sicurezza e, poi, di definitiva bonifica dell'area interessata, a partire proprio dall'emungimento delle acque di falda. Dal canto loro, le espressioni "rifiuti liquidi acquosi" e concentrati acquosi" non possono che intendersi come comprensivi delle acque emunte, proprio per il riferimento al carattere "acquoso" o comunque "liquido" della sostanza. A seguire, invece, la contraria soluzione ermeneutica formulata dalla ricorrente, si potrebbe pervenire a risultati contrastanti con il dettato normativo de quo, poiché i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento delle acque emunte potrebbero ben essere rifiuti solidi, in quanto tali, certamente non rientranti nelle nozioni di cui ai codici 19.13.07 e 19.13.08: pertanto, la soluzione interpretativa proposta dalla ricorrente concerne un insieme di sostanze – rifiuti liquidi o solidi – più ampio di quello individuato dai codici in parola, cioè fornisce una definizione dei rifiuti indicati dai codici 19.13.07 e 19.13.08 che in realtà esorbita dall'ambito applicativo dei codici stessi e, per ciò solo, deve essere scartata.

In secondo luogo e sul piano sistematico, si deve tenere conto del generale principio comunitario di precauzione e di cautela, alla stregua del quale va, dunque, ricostruita la ratio dell'art. 243 del d.lgs. n. 152/2006. Sulla base di detto principio, l'orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 marzo 2009, n. 540) ha precisato che, sebbene l'art. 243 cit. introduca un peculiare regime diversificato per le acque di falda emunte nell'ambito di

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

interventi di bonifica di siti inquinati, di per sé esso non può tuttavia reputarsi idoneo a parificarne il regime giuridico a quello proprio delle acque reflue industriali, almeno quanto all'autorizzazione ed alla gestione dei relativi impianti di trattamento. Una lettura sistematica della previsione normativa in esame, in combinato disposto con le altre norme interessate (in particolare, gli artt. 74, 108, 124, 125, 185, 210 e 242 del d.lgs. n. 152 cit.) non può, infatti, non tener conto della natura dell'oggetto dell'attività posta in essere: oggetto consistente, alla luce dei codici CER contenuti nella decisione comunitaria prima citata e riprodotti dallo stesso d.lgs. n. 152/2006, in rifiuti liquidi.
Il Collegio ritiene che quest'ultima osservazione debba essere particolarmente valorizzata, anche al fine di respingere l'asserzione della ricorrente, per la quale le voci di cui ai codici CER 19.13.07 e 19.13.08 dovrebbero essere coordinate con la nozione di rifiuto ex art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 e con la disciplina speciale introdotta, per le acque di falda emunte, dall'art. 243 dello stesso decreto legislativo, prima ricordata. A ben vedere, però, l'operazione interpretativa da compiere è l'opposta, dovendosi provvedere al coordinamento della portata applicativa dell'art. 243 cit. con i codici CER ora citati: ciò, come correttamente rileva la difesa erariale, in ragione della previsione di tali codici a livello, prima ancora che nazionale, comunitario, e, quindi, per la prevalenza del diritto comunitario sulla fonte interna, subordinata (qui, l'art. 243 cit.). Né vale in contrario il fatto che i codici CER in questione siano stati elencati da una decisione comunitaria, peraltro in applicazione di una direttiva: la dottrina ha avuto, infatti, modo di chiarire che anche le decisioni rivolte agli Stati hanno efficacia diretta nei confronti (quantomeno) degli Stati stessi, vincolando esse gli Stati destinatari a tenere un certo comportamento, con il corollario che sullo Stato destinatario incomberà l'obbligo di darvi una puntuale esecuzione nel proprio ordinamento, seguendo le prescrizioni indicate. E ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, attesa la riproduzione dei codici in parola nell'allegato D alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (come già prima ricordato). Donde l'impossibilità di accedere ad un'opzione ermeneutica della vigente normativa interna (ed in specie dell'art. 243 del d.lgs. n. 152 cit.) che ne possa delineare un contrasto con la definizione delle acque emunte quali rifiuti liquidi, discendente, si ribadisce, dai codici CER 19.13.07 e 19.13.08 elencati dalla decisione comunitaria del 3 maggio 2000, n. 532.
Ne consegue l'infondatezza delle doglianze ora in esame, non potendo essere condivise neppure le argomentazioni avanzate dalla ricorrente nella memoria conclusiva. A questo riguardo, si debbono certamente respingere le argomentazioni logico-sistematiche addotte dalla società nella memoria in questione.
Ed invero, la spiegazione secondo cui l'art. 243 cit. avrebbe escluso le acque emunte dal novero dei rifiuti per garantire una maggiore cautela sul piano ambientale, onde ovviare agli inconvenienti ed ai rischi derivanti dall'ingente quantità di liquidi che, in caso contrario, dovrebbero essere (rectius, continuare ad essere) smaltiti, mentre la verifica del rispetto, da parte delle acque in questione, dei limiti propri degli scarichi permetterebbe un razionale ed efficace controllo dell'impatto ambientale dell'operazione, è completamente irragionevole ed inattendibile. In buona sostanza, essa si risolve nella pretesa di escludere le acque emunte dall'operazione di risanamento a seguito della scarsità di misure precauzionali prese (o che possono essere prese) dal responsabile: ma è evidente che costui deve convenientemente attrezzarsi per detta operazione, prendendo tutte le precauzioni necessarie a tale scopo. L'assoggettamento delle acque al regime dei rifiuti, rispetto a quello degli scarichi idrici, comporta poi un aumento della tutela e certamente non una sua diminuzione, come la società stessa si vede costretta implicitamente ad ammettere, lì dove ne contesta il predetto assoggettamento "alla più rigorosa disciplina sui rifiuti".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Quanto all'esclusione di ogni automatismo nell'individuazione della disciplina applicabile ai rifiuti, in specie a quelli liquidi, pur a fronte di una nozione degli stessi elastica e comprensiva di qualsiasi sostanza, con il corollario della ricerca di detta disciplina in funzione delle esigenze di salvaguardia ambientale del caso concreto, si tratta di osservazione in realtà inconferente e del tutto irrilevante, a fronte della surriferita definizione contenuta nei codici 19.13.07 e 19.13.08. Né può in alcun modo condividersi la tesi per la quale l'inclusione nell'elenco di rifiuti, in base ai predetti codici, non sta a dire che la sostanza inclusa costituisca rifiuto in ogni circostanza: sul punto la società aggiunge che, poiché ogni refluo civile od industriale sarebbe di per sé inquadrabile all'interno di un codice CER, le definizioni contenute nei codici ora riportati sarebbero irrilevanti e le acque emunte rimarrebbero scarichi, tranne che, per volontà del gestore o altra circostanza, non perdano le caratteristiche degli scarichi. Sono evidenti, però, il carattere tautologico e l'infondatezza di una simile argomentazione, la quale ignora che qui non si sta discutendo di qualsiasi refluo civile od industriale, ma delle acque emunte dalla falda e della loro riconduzione ai codici CER 19.13.07 o 19.13.08: riconduzione, che è impensabile rimettere alla volontà del gestore (come pretenderebbe la ricorrente), consentendogli in tal modo di sottrarsi – per suo mero arbitrio – all'applicazione della disciplina comunitaria. Quanto, infine, al ragionamento per cui ciò che deve essere disinquinato è la falda, sicché sarebbe irrilevante la sorte delle acque successivamente al loro emungimento, non facendo parte il relativo trattamento delle operazioni di bonifica del sito, trattasi di un ragionamento, prima ancora che infondato sotto il profilo giuridico, assurdo sul piano logico.

Portando, infatti, siffatto ragionamento alle sue estreme conseguenze, ne deriverebbe che, pur se si rinvengano nelle acque di falda sostanze di elevatissima tossicità, il loro semplice emungimento basterebbe a togliere qualunque rilevanza al loro successivo trattamento, di cui ci si potrebbe, in definitiva, disinteressare, atteso che ciò che conta è unicamente la bonifica del sito: conclusione assurda e che, comunque, contrasta con il dettato normativo, da cui si desume, invece, l'obbligo di risanamento (id est bonifica) della falda, in tutte le sue componenti e perciò anche nelle acque emunte. In questo senso è decisiva la definizione contenuta nei codici CER 19.13.07 e 19.13.08, che considerano rifiuti (pertanto, da sottoporre al relativo trattamento) anche le acque ed i concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento della falda, proprio perché le suddette operazioni sono volte alla bonifica della falda in tutte le sue componenti: tra le componenti in discorso vanno, quindi, ricomprese anche le acque che ne sono asportate con le operazioni del cd. emungimento, le quali, per conseguenza, dovranno essere trattate come rifiuti liquidi.

Il Collegio è ben consapevole dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di segno opposto, richiamato dalla Syndial S.p.A., che è imperniato sulla disciplina speciale ex art. 243 cit. e che ha di recente trovato recepimento in una decisione del Consiglio di Stato (v. C.d.S., Sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5256). Secondo questo orientamento, peraltro niente affatto consolidato (v. le osservazioni che sul punto avanza T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 540/2009, cit.), occorrerebbe distinguere tra acque emunte dalla falda e successivamente reimmesse in questa, alle quali si applicherebbero i valori di contaminazione di cui al d.m. n. 471/1999, ed acque emunte non destinate alla reimmissione nella falda, per le quali sarebbe sufficiente, ai sensi dell'art. 243 cit., l'osservanza dei limiti di emissione stabiliti per le acque reflue industriali, allorché vengano scaricate in acque superficiali. Il Collegio, tuttavia, ritiene di dissentire motivatamente da tale orientamento, per le ragioni suesposte ed anche giacché la distinzione tra acque reimmesse ed acque non reimmesse nella falda, non è accolta dalla

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

decisione comunitaria n. 532 del 2000: le definizioni contenute nei codici 19.13.07 e 19.13.08, ivi elencati, non recano invero alcuna distinzione, ai fini della qualificazione delle acque prodotte dalle operazioni di risanamento della falda in termini di rifiuto liquido, che sia fondata sul destino di tali acque. Tutte le acque derivanti da dette operazioni, che siano destinate o meno ad essere reimmesse nella falda, secondo la disciplina comunitaria restano rifiuti liquidi: esse, perciò, vanno assoggettate al trattamento dettato per questi ultimi, senza alcuna distinzione e, soprattutto, senza che ci si possa rimettere in proposito alla scelta discrezionale ed arbitraria del responsabile, come discenderebbe in ultima analisi, ad avviso del Collegio, dall'orientamento qui criticato.
Da quanto sin qui detto si desume la complessiva infondatezza delle doglianze dedotte con il ricorso R.G. n. 1274/2007, il quale va, perciò, integralmente respinto.

Venendo, infine, al ricorso R.G. n. 1791/2007, il Collegio non può che rimettersi, in argomento, alle affermazioni fatte dalla Syndial S.p.A. in sede di memoria conclusiva, in particolare lì dove si legge che "alla luce delle determinazioni dell'ultima conferenza di servizi decisoria del 10 febbraio 2009, si possono considerare superate le censure dedotte da Syndial (con il ricorso n. 1791/07 r.g.) avverso la prescrizione relativa alla richiesta di barrieramento fisico della falda". Ed invero – come la ricorrente stessa si preoccupa di precisare poco prima nella medesima memoria finale – a seguito della Conferenza di Servizi decisoria del 10 febbraio 2009, recepita con decreto direttoriale datato 2 marzo 2009, l'Amministrazione risulta avere abbandonato la richiesta pregiudiziale di realizzare il succitato sistema di barrieramento fisico della falda. Se ne deduce l'improcedibilità del ricorso R.G. n. 1791/2007, attesa la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione: infatti, la ricorrente non potrebbe ricavare nessuna utilità dall'eventuale accoglimento del gravame, essendo venuta meno la prescrizione di cui si lamentava (che comporta, necessariamente, anche il venir meno dell'obbligo di presentare una nuova versione del progetto di bonifica fondato sul confinamento fisico). Di qui, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dello stesso (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402).

In definitiva, i ricorsi R.G. n. 299/2007 e R.G. n. 1791/2007 debbono ambedue essere dichiarati improcedibili, mentre il ricorso R.G. n. 1274/2007 deve essere respinto, perchè infondato.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in base al vigente testo dell'art. 92 c.p.c., in ragione della complessità delle questioni trattate ed attesa l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti relativamente alla questione oggetto del ricorso R.G. n. 1274/2007.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe e previa riunione degli stessi, dichiara improcedibili i ricorsi R.G. n. 299/2007 e R.G. n. 1791/2007, respingendo il ricorso R.G. n. 1274/2007.
Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010, con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)